

**COMUNE DI
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
PROVINCIA DI MANTOVA**

Codice ente 10081	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 14 in data: 02.05.2012	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L'anno **duemiladodici** addi **due** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BOCCHI PAOLO	Presente	8 - MAZZOLA CLAUDIO	Presente
2 - MANTOVANI CLAUDIO	Presente	9 - BASSI GIULIANO	Presente
3 - BARONI FEDERICA	Presente	10 - VICINI GIANFRANCO	Presente
4 - BENEDUSI VIVIANA	Presente	11 - CODIFAVA AURO	Presente
5 - CAPUCCI CHIARA	Presente	12 - PAPAZZONI GIULIA	Presente
6 - POZZETTI VANNA	Presente	13 - FORMIGONI GRETA	Presente
7 - BERTOLASI MARZIA	Presente		

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **AVANZINI DR. GABRIELE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BOCCHI PAOLO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE SETTORE
TRIBUTI-INNOVAZIONE-SICUREZZA**

F.to

Su invito del Sindaco – Presidente, la responsabile del servizio rifiuti, Sig.ra Fontana Lucia, illustra la proposta di modifica al Regolamento in oggetto.

Interviene, quindi, il Sindaco il quale fa presente che, per quanto riguarda il servizio rifiuti, gli operatori commerciali in sede fissa, nel giorno del mercato, potranno anche loro mettere fuori carta, cartone e cassette di plastica a fine mercato.

Senza ulteriori interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (regolamento del mercato) approvato con delibera di C.C. n° 28 del 05/05/2005 e successivamente modificato con atti di C.C. n° 20 del 13/03/2006 e n° 57 del 20/12/2008;

Viste le richieste degli operatori ambulanti relative ad una diversa articolazione oraria per l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi temporaneamente liberi durante la stagione estiva;

Ritenuto di accogliere tali richieste anticipando alle ore 7,00 l'orario di vendita e alle ore 8,00 l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, durante il periodo di vigenza dell'orario legale;

Ritenuto altresì di introdurre tra le cause di decadenza del posteggio il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico reiterato anche dopo due solleciti;

Visto il testo del regolamento di cui trattasi allegato al presente atto e composto di n° 32 articoli;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore Tributi, innovazione e sicurezza ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 262/2000;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 00, astenuti n. 00, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e n. 13 votanti, su n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

1) Di modificare il regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche come segue:

- ART. 2 – LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO
Comma 1**osservando l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13,00.**

- ART. 11 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI

Comma 1 I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari **entro le ore 8,00 per il periodo di vigenza dell'orario legale ed entro le ore 8,30 per il restante periodo**, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti

...

- ART. 14 – DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Al comma 1 viene aggiunta la lettera f) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte del titolare dell'autorizzazione perdurante anche dopo il ricevimento di due solleciti inviati dal responsabile del servizio tributi.

2) Di approvare il testo coordinato con le modifiche su esposte allegato al presente atto sotto la lettera A).

Con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/00

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Provincia di Mantova

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

D.Lgs. 31.3.1998 n. 114

L.R. 21.3.2000 n. 15

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 14 DEL 02.05.2012

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 2
TITOLO I° - MERCATO -		
Art. 2	Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento	2
Art. 3	Dimensionamento ed articolazione merceologica	2
Art. 4	Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita	3
Art. 5	Regolazione della circolazione veicolare e pedonale	3
Art. 6	Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato	3
Art. 7	Spostamento, Soppressione, Trasferimento Mercato	4
Art. 8	Pubblicizzazione dei posteggi liberi	4
Art. 9	Mercati – autorizzazione su posteggi dati in concessione	5
Art. 10	Concessione del posteggio – Durata - Rinnovo	6
Art. 11	Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi	7
Art. 12	Presenze	7
Art. 13	Sospensione dell'Autorizzazione	7
Art. 14	Decadenza e Revoca della Autorizzazione d'esercizio	8
Art. 15	Scambio di posteggio	8
Art. 16	Posteggi isolati	9
Art. 17	Sub-Ingrosso	9
Art. 18	Posteggi riservati ai produttori agricoli	9
TITOLO II° - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE -		
Art. 19	Definizione	10
Art. 20	Limitazioni	10
Art. 21	Orari	11
TITOLO III° - FIERE		
Art. 22	Determinazione delle aree	11
Art. 23	Domanda di concessione del posteggio	11
Art. 24	Criteri di assegnazione dei posteggi	11
Art. 25	Assegnazione provvisoria dei posteggi	12
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 26	Norme igienico-sanitarie	12
Art. 27	COSAP	12
Art. 28	Pubblicità sui prezzi	12
Art. 29	Consultazione delle parti sociali	12
Art. 30	Norma generale	13
Art. 31	Sanzioni	13
Art. 32	Rinvio alle disposizioni di legge	13

Allegati: - planimetria relativa al mercato

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI dell'Allegato A) della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.Lgs. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Il regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, valgono le norme inserite nelle altre disposizioni di legge e di regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO I° - MERCATO

Art. 2. – Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento

Il mercato si svolge nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'Ufficio Commercio, con cadenza settimanale nella giornata di MERCOLEDI' osservando l'orario di vendita dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale non prima delle ore 06.30 per l'allestimento del banco, fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro e di conferire e differenziare i rifiuti secondo le disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale entro le ore 14.00.

Art. 3. - Dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato nella giornata del mercoledì , così come definita

dalla planimetria allegata, è strutturata in n. 18 posteggi:

- ◆ n. 7 posteggi del settore alimentare ubicati in via RONCADA contraddistinti con i numeri 3, 4, 7, 11, 15, 17, 18 per un totale di mq. 314, 92 . Alla categoria merceologica "frutta e verdura" possono essere al massimo assegnabili 3 posteggi.
- ◆ n. 10 posteggi del settore non alimentare ubicati in via RONCADA , distinti con i numeri 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 per un totale di mq. 405, 40. salvo il caso di assegnazione di posteggio provvisoriamente libero;
- ◆ n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli diretti ubicato in Via RONCADA contraddistinto con il numero 13 per un totale di mq. 30.

Art. 4. –Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.

Ogni singolo operatore , nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà alla occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art. 5 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.-

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal Responsabile di mercato.

Art. 6. - Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato.-

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, alla erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato.

In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata , né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende , spazi comuni riservati al transito pedonale;
- Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2, 20;
- E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato.
- Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;
- Il concessionario alla fine del mercato dovrà lasciare il posteggio assegnato perfettamente libero da ogni ingombro, raccogliendo i rifiuti secondo le modalità indicate dal Comune.

In caso di assenza del Concessionario, l'esercizio dell'attività è consentita a dipendenti o collaboratori del Titolare.

Art. 7. – Spostamento, Soppressione, Trasferimento del Mercato

1. La soppressione e lo spostamento di sede del Mercato, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite le parti sociali di cui all'art. 29 di questo Regolamento.
2. Il Comune, entro 30 giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nel Mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento del Mercato, temporaneamente o in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a. motivi di pubblico interesse;
 - b. cause di forza maggiore;
 - c. limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero Mercato in altra sede, la rassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b. anzianità di presenza effettiva sul Mercato;
 - c. anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili.

Tutto ciò in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 8- Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il responsabile del settore Amministrativo del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul bollettino ufficiale della Regione.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 9 del presente regolamento.

Art.9 - Mercati - autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato comunale al dettaglio che si svolge su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica
 - e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze, maturate nel mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore Amministrativo pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione.

L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

9. I soggetti già concessionari, preliminarmente alla procedura di cui al presente articolo, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. In caso di più domande di trasferimento nel medesimo posteggio, si procede a formare una apposita graduatoria, tenendo conto dei criteri di priorità di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

11. Agli effetti del presente regolamento, si intendono per **presenze in un mercato o fiera** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; per **presenza effettiva in un mercato o fiera**, s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato o fiera; per **presenza effettiva sul posteggio**, s'intende il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel posteggio oggetto di spostamento.

ART. 10 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenze, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 11. – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8,00 per il periodo di vigenza dell'orario legale ed entro le ore 8,30 per il restante periodo, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti, titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, lett. a) - b) del D. Lgs. 114 che vantino il maggior numero di presenze sul mercato, con le seguenti avvertenze:

a) il posteggio del settore alimentare va assegnato prioritariamente ad operatori del settore alimentare, in modo tale che per la categoria merceologica "frutta e verdura" non si superino i 3 operatori. Il medesimo posteggio va assegnato secondariamente ad operatori spuntisti del settore non alimentare.

b) il posteggio del settore non alimentare va assegnato all'operatore non alimentare.

In caso di parità si farà riferimento all'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che si assenti dal mercato senza giustificato motivo (malattia, gravidanza, servizio militare) per più di 20 giorni mercatali, anche discontinui, nell'arco dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

Art. 12. – Presenze

Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il Responsabile del Servizio Commercio procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

La Polizia Municipale procederà altresì alla redazione del "verbale giornaliero di mercato", avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Art.13 – Sospensione della Autorizzazione

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il Responsabile del Settore Amministrativo può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) L'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 689/81.

Art.14 – Decadenza e Revoca della Autorizzazione d’esercizio

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per più di 18 giorni mercatali, anche discontinui, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l’attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 114/1998;
 - e) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
 - f) Mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte del titolare dell’autorizzazione perdurante anche dopo il ricevimento di due solleciti inviati dal responsabile del servizio tributi.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore Amministrativo, che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 – Scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso consenso del Comune.

L’istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile del Servizio Amministrativo con dichiarazione di rinuncia - in caso di accoglimento – della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l’istanza, provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art. 16 – Posteggi isolati

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree riservate a mercati, fiere o sagre, sono istituiti ed assegnati dal Comune con le medesime procedure e criteri previsti per le aree mercatali mediante un bando pubblico comunale e derogando all'obbligo del preventivo nulla-osta regionale.

Art. 17 – Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'Azienda e chi sub-entra sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114.

La COMUNICAZIONE di reintestazione dell'autorizzazione esercitata a posto fisso, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 15/2000 e della corrispondente concessione del suolo pubblico va rivolta al Comune e sarà assegnata in istruttoria al Settore Amministrativo

- Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, del Decreto Lgs. 114/1998 e non comunichi il sub-ingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni, concedibili per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Settore Amministrativo.
- Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art. 18 – Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla Legge n. 59/1963, è sostituita dalla comunicazione di cui all'art. 4 del decreto lgs. 18.05.2001, n. 228.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita, si osservano le disposizioni di cui al capo 1° del Decreto Legislativo n. 228/2001.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni od attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ai produttori agricoli è riservato n. 1 posteggio, come individuato nella planimetria del mercato allegata, dato in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita, ovvero per l'intero anno solare.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria ai produttori agricoli collocati utilmente nella graduatoria di anzianità che concorrono alle operazioni di spunta.

TITOLO II° - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19 – Definizione

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 – lettera b) – del D. Lgs. n. 114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio dei consumatori nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o rami di aziende aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art. 20 - Limitazioni

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco individua con apposita e motivata ordinanza le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre un'ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o della fiera.

Art. 21 – Orari

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Resta fermo l'obbligo del rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e del riposo festivo, fatta eccezione per il mese di dicembre e le otto festività determinate dal Comune.

TITOLO III° - FIERE

Art. 22– Determinazione delle aree

Il Comune determina l'ampiezza delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero di posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Art. 23 – Domanda di concessione del posteggio

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Art. 24 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'ufficio preposto definisce la graduatoria dei partecipanti, seguendo nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive nella Fiera per cui si richiede l'Autorizzazione
- Anzianità desunta dal Registro delle Imprese
- Ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

Art. 25 – Assegnazione provvisoria dei posteggi

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera sarà effettuata all'orario stabilito dal responsabile della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – Norme igienico - sanitarie

Le caratteristiche delle aree mercatali e degli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell' Ordinanza MIN.SAN. 2.3.2000, oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali d'igiene.

Art. 27 – COSAP

Il Comune, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune in rata unica al 30 giugno di ogni anno oppure in due rate di eguale importo con scadenza 30 marzo e 30 settembre.

Art. 28 – Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile , il prezzo di vendita al pubblico. Quando questi siano esposti insieme a prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.

Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Art. 29– Consultazioni delle parti sociali

1. E' prevista obbligatoriamente la consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale nonché delle associazioni delle imprese commerciali su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale in riferimento:
 - a. alla programmazione dell'attività;
 - b. alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
 - c. alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e fiere;
 - d. alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e. alla predisposizione dei Regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Le Associazioni di cui al comma precedente devono far pervenire il parere, con le eventuali controdeduzioni o proposte, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il parere è da ritenersi favorevole.

Art. 30 – Norma generale

In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i mercati.

Art. 31 – Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 114, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689/81.

Art. 32 – Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs. n. 114, alla L.R. n. 15, ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to PAOLO BOCCHI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVANZINI DR. GABRIELE**

**REPERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Pub. N.

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
per 15 giorni consecutivi.

e vi rimarrà esposto

S.Giacomo S.te ,

IL MESSO COMUNALE

copia conforme all'originale ad uso amministrativo

SAN GIACOMO S.TE,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
AVANZINI GABRIELE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

◆ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. AVANZINI GABRIELE**
